



Stato ottobre 2015

Promemoria per gli stranieri condannati in Svizzera

basato sulla

Convenzione europea del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati

La Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati (qui di seguito: Convenzione) consente, a determinate condizioni, alle persone cui è stata inflitta una condanna privativa della libertà (pena o misura) all'estero di ritornare nel loro Paese d'origine affinché vi scontino la loro condanna. In tal modo viene favorito il loro riadattamento sociale. Tuttavia, dalla Convenzione *non deriva l'obbligo agli Stati membri di dare seguito ad una domanda di trasferimento da parte di un condannato.*

Il presente promemoria è indirizzato ai cittadini stranieri che sono stati condannati a una sanzione privativa della libertà in Svizzera e che vorrebbero scontare il resto della pena o della misura nel loro Paese. Fornisce una panoramica generale sul contenuto e sull'applicazione della Convenzione. Non può però tenere conto delle peculiarità del singolo caso. Per più ampie informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio federale di giustizia in Svizzera (per l'indirizzo si veda il punto 3a) o alle competenti autorità del Paese d'origine (qui di seguito anche Stato di esecuzione).

Informazioni generali sul trasferimento dei condannati sono anche disponibili su internet¹.

1. Condizioni generali per il trasferimento

Un trasferimento presuppone in particolare:

- di regola il possesso della cittadinanza dello Stato di esecuzione;
- che la sentenza di condanna emessa sia cresciuta in giudicato e sia eseguibile;
- che al momento della presentazione della richiesta di trasferimento la sanzione residua da scontare sia in genere di almeno 6 mesi;
- che la fattispecie penalmente rilevante sia punibile anche secondo il diritto dello Stato di esecuzione;
- che le competenti autorità svizzere ed estere diano il loro consenso al trasferimento, dal quale si aspettano una migliore risocializzazione della persona condannata;
- che il condannato dia il suo consenso al trasferimento pattuito.

¹ Informazioni generali: www.bj.admin.ch (Temi: Sicurezza, Assistenza giudiziaria internazionale, Assistenza giudiziaria in materia penale, Trasferimento di condannati). Promemoria e basi legali: www.rhf.admin.ch (Diritto penale: direttive e promemoria rispettivamente basi legali).

2. Effetti del trasferimento

a) *Determinazione di tipo e durata della condanna da scontare dopo il trasferimento*

La procedura che lo Stato di esecuzione applica per l'esecuzione della sentenza svizzera determina l'ammontare della pena da scontare dopo il trasferimento. Al riguardo la Convenzione prevede in linea di principio due possibili procedure.

Prosecuzione dell'esecuzione

In questo caso il tipo e la durata della condanna inflitta in Svizzera sono ripresi in linea di massima tali e quali dallo Stato di esecuzione. La pena residua da scontare dopo l'avvenuto trasferimento nello Stato di esecuzione corrisponde quindi a quella che rimarrebbe da scontare in Svizzera.

Esempio: in Svizzera la persona interessata è stata condannata a una pena privativa della libertà di 5 anni per traffico di svariati chili di cocaina. Al momento del trasferimento sono già stati scontati 2 anni. In questo caso, dopo un trasferimento dovrà ancora essere scontata una pena 3 anni.

Tuttavia, se il tipo e la durata della pena inflitta in Svizzera non sono compatibili con il diritto dello Stato di esecuzione, tale pena è in via eccezionale *adeguata* alla pena massima prevista dal diritto dello Stato di esecuzione per un simile reato.

Commutazione della condanna

Mediante tale procedura le autorità competenti dello Stato di esecuzione commutano la sentenza originaria della procedura giudiziaria o amministrativa svizzera in una sentenza dello Stato di esecuzione (cosiddetta procedura d'exequatur). In tale contesto sono vincolate alla fattispecie punibile, nella misura in cui questa risulti dalla sentenza svizzera; sia la durata sia il tipo di condanna possono essere stabiliti nuovamente. La commutazione della condanna non può tuttavia peggiorare la situazione penale del condannato.

Esempio: nello Stato di condanna la persona interessata è stata condannata ad una pena privativa della libertà di 3 anni per furto ripetuto. Lo Stato di esecuzione commuta la sentenza originaria in una pena di 2 anni e mezzo. Se al momento del trasferimento fossero già stati scontati un anno e mezzo di pena, nello Stato di esecuzione rimarrebbe ancora una pena residua di un anno fino all'espiazione definitiva della pena.

Le autorità svizzere esigono che nello Stato di esecuzione la procedura di commutazione della pena o misura residua sia eseguita prima dell'eventuale trasferimento. Soltanto in questo modo si può garantire, prima ancora del trasferimento, a tutte le persone interessate chiarezza sull'entità e sul tipo di pena eseguibile nello Stato di esecuzione. Una deroga a tale principio appare giustificata unicamente per i casi in cui la procedura di commutazione della pena o misura residua effettuata ad avvenuto trasferimento non conduca ad un sostanziale miglioramento della situazione del condannato. In particolare non sarebbe equo nei confronti delle persone che devono scontare l'intera pena in Svizzera, se solo grazie al trasferimento si beneficiasse di una massiccia riduzione della pena.

b) *Questioni speciali*

- I condoni di pena accordati in Svizzera prima del trasferimento sono presi in considerazione (ad es. è computato in linea di massima anche il carcere preventivo sofferto in Svizzera);
- dopo il trasferimento sia la Svizzera sia lo Stato di esecuzione possono accordare grazie, amnistie, ecc.;

- dopo il trasferimento l'esecuzione della condanna avviene conformemente al diritto dello Stato di esecuzione (ad es. le condizioni per una liberazione condizionale anticipata sono stabilite secondo tale diritto, anche se in Svizzera la liberazione condizionale avrebbe potuto avvenire prima);
- le autorità dello Stato di esecuzione possono in linea di principio tenere in carcere, perseguire o giudicare il condannato anche per reati che non sono oggetto del trasferimento;
- in presenza di nuove fattispecie, che giustificano una revisione della sentenza penale, soltanto la Svizzera può decidere su un'eventuale istanza di revisione;
- se nello Stato di esecuzione è decretata una liberazione definitiva (ad es. dopo la completa espiazione della pena residua, la grazia o l'amnistia) e la persona trasferita ritorna in Svizzera, la pena qui inflitta o il resto della stessa non è più da scontare.

3. Svolgimento della procedura di trasferimento

a) *Domanda di trasferimento*

Autorità competenti

La domanda di trasferimento può essere indirizzata alle seguenti autorità:

- la competente autorità cantonale in materia di esecuzione delle sentenze penali;
- l'Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna;
- le autorità competenti dello Stato di esecuzione (ad es. via rappresentanza diplomatica o consolare di tale Stato in Svizzera).

Contenuto della domanda di trasferimento

Per una domanda all'attenzione dell'Ufficio federale di giustizia va compilato in modo fedele e completo il modulo di domanda allegato.

Se la domanda è indirizzata alla competente autorità dello Stato di esecuzione, questo modulo di domanda può eventualmente fungere da aiuto alla formulazione, nella misura in cui non fosse disponibile uno speciale modulo di domanda di tale autorità.

b) *Scambio di informazioni e documenti relativi al trasferimento*

Nel caso concreto di un trasferimento, le competenti autorità svizzere e dello Stato di esecuzione si scambiano le informazioni rilevanti per la decisione (ad es. generalità, indicazioni relative alla sentenza, informazioni inerenti all'esecuzione della pena scontata in Svizzera e all'eventuale ulteriore esecuzione della pena nello Stato di esecuzione).

c) *Decisione*

In Svizzera, l'Ufficio federale di giustizia, in collaborazione con le competenti autorità cantonali, è responsabile della decisione relativa al trasferimento.

Dalla Convenzione non deriva l'obbligo degli Stati membri a *dare seguito ad una domanda di trasferimento di una persona condannata*. Inoltre, la Convenzione e il diritto svizzero non prevedono nessun rimedio giuridico avverso una decisione negativa. Le competenti autorità svizzere e dello Stato di esecuzione possono quindi respingere la domanda di trasferimento anche senza addurre motivi.

Se, dallo scambio di informazioni e di documenti si rileva che entrambe gli Stati sono favorevoli al trasferimento, i particolari del trasferimento saranno sottomessi alla persona condannata. Se, sulla base delle informazioni, la persona condannata accetta il suo trasferimento, l'UFG emette la decisione di trasferimento e quest'ultima diventa esecutoria.

A partire da questo momento la persona che dovrà essere trasferita non avrà più facoltà di revoca del consenso dato.

d) Esecuzione della decisione di trasferimento

Se il trasferimento è eseguibile, le modalità di esecuzione sono concordate con lo Stato di esecuzione (data, luogo della consegna, ecc.).

e) Durata della procedura

La procedura di trasferimento può comprendere chiarimenti dispendiosi. Di regola bisogna calcolare una *durata della procedura* superiore ai sei mesi.

f) Costi

Il diritto interno dello Stato di esecuzione può prevedere che una parte dei costi (del procedimento di trasferimento, dell'esecuzione o dei costi del trasporto) possano essere addebitati alla persona condannata.

g) Misure

Il trasferimento per l'esecuzione di una misura può essere escluso con alcuni Stati (mancanza di base legale o di offerta corrispondente) oppure unicamente a seguito di lunghi chiarimenti.

Domanda di trasferimento

dalla Svizzera a(Paese d'origine, ev. Paese di residenza attuale)

Generalità

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Paese d'origine:

Ultimo domicilio prima dell'arresto:

.....

Indirizzo attuale:

(Stabilimento penitenziario, ev. riferimento interno al carcere)

Dati relativi a sentenza / condanna

Data dell'arresto:

Tribunale giudicante:

Data della sentenza:

Reati alla base della sentenza:

.....

.....

Sanzione:

Conclusione definitiva dell'esecuzione della pena:

(vale a dire senza considerare un'eventuale liberazione condizionale anticipata)

Motivazione della domanda

(Motivi a favore di una migliore risocializzazione nel Paese d'origine: rinvio a legami personali e familiari esistenti con il Paese d'origine, ecc.)

6

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Luogo e data:

Firma del / della richiedente:

.....

.....